

Ruolo generale n. 16244/2015



**TRIBUNALE DI CATANIA**

SEZIONE IV CIVILE

Il giudice delegato,

letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe;

visti gli artt. 2476, comma 3°, c.c. e 669 bis e ss. c.p.c.;

ritenuto che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento alla luce dei motivi di cui appresso;

rilevato che, dagli estratti conto allegati, risultano bonifici e prelievi di denaro in favore sia dello stesso amministratore unico convenuto e sia in favore di un terzo ( con la causale (quanto ai bonifici in favore del

“restituzione finanziamento”,

considerato che, dalla nota integrativa agli atti, emerge l'insussistenza di finanziamenti da parte del alla voce debiti nei confronti della società da lui amministrata;

considerato che il soggetto terzo ( rispetto al quale, il socio ricorrente, denuncia analogo arbitraria disposizione di denaro in suo favore, ha restituito quanto ricevuto motivando, per alcune somme, con la causale “restituzione errato bonifico” e, per altre somme, con l' apertura di un deposito bancario in favore del ricorrente;

ritenuto che, dalla prospettazione del ricorrente e dai documenti prodotti, sembrerebbero essere state effettuate disposizioni arbitrarie di denaro a danno della società e degli altri creditori ed in favore di persone fisiche, con posizione di conflitto di interesse,

ritenuto, quindi, che, nel periodo intercorrente (tra la conoscenza del deposito del ricorso



introduttivo da parte del resistente) sino alla convocazione delle parti davanti al giudice (ammessa la ritualità della notifica), potrebbero essere compiuti ulteriori disposizioni a detrimento del patrimonio sociale e che, tale pericolo, aumenta esponenzialmente per la conoscenza dell'istanza di revoca dalla carica e, sino alla decisione finale del procedimento cautelare,

salva comunque la possibilità di revoca o modifica del presente decreto motivato, alla luce delle spiegande difese da parte dell'amministratore convenuto;

**p.q.m.**

visto l'art. 669 sexies c.p.c.,

revoca provvisoriamente (Catania 25.12.73) dalla carica di amministratore unico di srl;

fissa l'udienza del 9.11.15 ore 9.00 per la convocazione delle parti, con termine per parte istante, non superiore di 8 giorni, per la notifica del ricorso introduttivo e del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente con urgenza.

Catania, 27/10/2015

Il giudice delegato

Alessandro Laurino

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

